



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N 28
Originale

Predisposizione atti di competenza del Consiglio del Parco "Riconoscimento del debito fuori Bilancio Ditta Geomar. Spese legali liquidate in sentenza TAR Catania, sez II, n. 2382 del 14.12.2018- Ottemperanza al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 3851/2016" pari ad euro 1.459,12,

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di Maggio alle ore 15,30 si è riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg

1. Salvatore Gabriele Ragusa	Commissario straordinario	X	
2. Rosario Napoli	Ispett. Forestale	X	
3. Salvatore Puglisi	Componente	X	

Assume la presidenza il Commissario Straordinario Ing. Salvatore Gabriele Ragusa

E' presente il Direttore reggente, Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi

E' Presente il Dott. Alfio Zappalà, dirigente dell'Ente cui restano affidate le funzioni di segretario verbalizzante

Il Commissario Straordinario, riconosciuta legale l'adunanza per la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull'argomento indicato in oggetto:

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione Consiliare n. 12 del 04.04.2019 ad oggetto “ Bilancio di Previsione 2019/2021” resa esecutiva con provvedimento ARTA n. 28512 del 30.4.2019;

Vista la deliberazione Comitato Esecutivo n. 19 adottata in data 08.-05.2019 di approvazione del bilancio gestionale esercizio finanziario 2019-2021;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 26 del 15.5.2019 ad oggetto “Predisposizione atti di competenza del Consiglio “ Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12. 2018;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 27 del 15.5.2019 ad oggetto“Predisposizione atti di competenza del Consiglio “ Rendiconto Generale esercizio finanziario 2018

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del diciotto ottobre 2018 ad oggetto “Riconoscimento debito fuori Bilancio – Ditta Geomar - Progetto di completamento del recupero degli immobili destinati a punto base n. 2- Piano Mirio in agro del Comune di Biancavilla. Decreto Ingiuntivo 3851/2016 del 14.9.2016” con la quale si è proceduto al riconoscimento del debito fuori Bilancio di cui al Decreto Ingiuntivo n. 3851/2016 del 14/09/2016. Ditta GEOMAR di Musumeci Maria Pia - Progetto di “Completamento del recupero degli immobili destinati a punto base n. 2 “Case Piano Mirio” in agro del comune di Biancavilla, ammontante ad EURO 14.718,63;

Richiamata la nota dell'Avv. Benedetta Caruso , nostro protocollo n. 6988 del 17.12.2018, relativa a “,Comunicazione sentenza TAR Catania, sez II, n. 2382 del 14.12.2018- Ottemperanza al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 3851/2016”

Precisato che

Con deliberazione del Consiglio del Parco n. 19 del 18.10.2018 si è proceduto al Riconoscimento del debito Fuori bilancio – Ditta Geomar- progetto di completamento del recupero degli immobili destinati a punto base n. 2 – Piano Mirio in agro di Biancavilla- decreto Ingiuntivo 3852/20166 del 14.9.2016.

L'ammontare delle somme dovute alla ditta Geomar venivano individuate dal legale della Ditta con nota ns protocollo n. 3998 del 17.7.2018 pder complessivi euro 14.718,63 nel modo seguente:

- interessi di mora ammontanti a complessivi euro 10.896,91,
- spese del procedimento monitorio per onorario € 2.135,00, esborsi per € 406,50, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. per complessivi € 3.521,72,
- contributo unificato per ricorso d'ottemperanza per euro 300,00;

A seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione Consiliare n. 20 del 18.10.2018, di cui al provvedimento ARTA n 68636 del 9.11.2018, relativa alla variazione di bilancio esercizio finanziario 2018 ai fini della copertura del debito fuori bilancio di cui alla deliberazione del Consiglio n. 19/2018, la Direzione dell'Ente adottava il correlativo provvedimento di pagamento n. 262 del 12.12.2018 e l'Ente Parco procedeva , al pagamento, in data_13.12.2018 , in favore della

Ditta Geomar della somma oggetto di riconoscimento da parte del Consiglio, come da specifica di cui alla nota dell'Avvocato Benedetta Caruso sopra richiamata;

In data 17.12.2018 il legale della Ditta Geomar trasmetteva all'Ente Parco ed al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente la sentenza del TAR richiamata, richiedendo il pagamento della somma di euro 16.177,75, comprensiva delle spese legali liquidate con la sentenza del TAR in merito al Giudizio di ottemperanza.

Lo stesso legale della Ditta Geomar, con successiva PEC segnalava all'Ente Parco che il pagamento effettuato in data 17.12.2018 per l'importo di euro 14.718,63 non è integralmente soddisfacente delle pretese della ditta, mancando la somma di euro 1.459,12

- a) E' evidente che il pagamento effettuato dall'Ente non poteva fare riferimento alla sentenza del TAR sul Giudizio di Ottemperanza, notificata a questo Ente dopo la data di emissione del mandato di pagamento, ma afferire unicamente la somma già oggetto di riconoscimento da parte del Consiglio del Parco.
- b) la vicenda va ormai circoscritta alla parte della sentenza del TAR Catania relativa alle spese processuali, tenuto conto che questo Ente proprio su indicazione dell'Avvocato di controparte, aveva già proceduto spontaneamente al rimborso del contributo Unificato relativo proprio al Giudizio di Ottemperanza
- c) L'atteggiamento tenuto in al senso da questo Ente Parco era volto alla definizione complessiva della controversia, incluse le spese legali quantificate dal legale di controparte.

Atteso che con nota prot. n. 992 del 21.2.2019, che si allega, si era proceduto ad evidenziare all'Avv. di controparte avv. Benedetta Caruso ed all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente talune problematiche relative al pagamento delle ulteriori spese liquidate dal Tar in sede di giudizio di Ottemperanza, ritenendo la richiesta di ulteriori somme liquidate per le spese di giudizio di ottemperanza non corrispondente ad un procedimento che nel suo complesso è stato improntato alla massima e reciproca correttezza e nell'ambito del quale, proprio con riferimento ad componimento bonario volto ad accelerare i pagamenti dovuti, sono state ricomprese anche le somme indicate dal legale con riferimento al giudizio di ottemperanza poi successivamente definito;

Atteso che In riscontro alla nota suddetta il legale di controparte ha richiesto l'immediato insediamento del Commissario Ad Acta " stante la decisione del Parco dell'Etna di non ottemperare alla sentenza del Tar Catania-.....";

Preso atto della posizione assunta del legale di controparte appare non congruo avviare una procedura di insediamento del Commissario ad acta e altrettanto non congruo avviare procedure di impugnativa della sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese che, stante la posizione ormai formalmente assunta dal legale della Ditta, non potrebbe avere esito positivo.

Ritenuto pertanto di dovere proporre di chiudere definitivamente la vicenda completando il pagamento con le spese legali liquidate in sentenza pari ad euro 1.459,12.

Visto l'art. 73 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio",

Vista l'allegata nota del Direttore Reggente protocollo n 2646 del 14.5.2019 ad oggetto Comunicazione sentenza TAR Catania, sez II, n. 2382 del 14.12.2018- Ottemperanza al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 3851/2016 Ditta GEOMAR di Musumeci Maria Pia - Progetto di "Completamento del recupero degli immobili destinati a punto base n. 2 "Case Piano Mirio" in agro del comune di Biancavilla, - Ulteriori spese legali liquidate con sentenza del TAR sul giudizio di ottemperanza.

Precisato che trattasi di debito fuori bilancio derivante da Sentenza e circoscritto al pagamento delle spese legali per come in sentenza liquidate;

Considerato che l'art. 42 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. prevede al comma 6 che la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo e precisamente approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità stabilite nello stesso comma con l'individuazione prioritaria della copertura del debito fuori bilancio;

Tenuto conto che come da prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto generale esercizio finanziario 2018 risulta la quota libera dell'avanzo per euro 150.000,00 e che pertanto può essere utilizzata per la parte necessaria pari a euro 1.459,12 alla copertura del debito fuori bilancio;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa proporre al Consiglio, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il riconoscimento del debito fuori Bilancio di cui alle spese legali liquidate in sentenza TAR Catania, sez II, n. 2382 del 14.12.2018- Ottemperanza al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 3851/2016” pari ad euro 1.459,12, come quantificate dal legale di controparte.


Dare atto che trattasi di debito fuori bilancio derivante da condanna alle spese operata con Sentenza TAR Catania, sez II, n. 2382 del 14.12.2018-;

Prendere atto che l'art. 42 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. prevede al comma 6 che la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo e precisamente approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, può essere utilizzata , nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità stabilite nello stesso comma con l'individuazione prioritaria della copertura del debito fuori bilancio;

Prendere atto che come da prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto generale esercizio finanziario 2018 risulta la quota libera dell'avanzo per euro 150.000,00 e che pertanto può essere utilizzata per la parte necessaria pari a euro 1.459,12 alla copertura del debito fuori bilancio;


Il segretario
Alfio Zappala


Il Direttore reggente
Tiziana Flora Lucchesi


Il commissario straordinario
Salvatore Gabriele Ragusa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna il giorno _____ per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE

